

DSS



La libertà di decidere. Da Cento a Cento 1993-2024: trent'anni di studi sugli statuti

a cura di

Enrico Angiolini, Beatrice Borghi, Rolando Dondarini, Filippo Galletti

Convegno internazionale, Cento 30 maggio-1 giugno 2024

edifir
EDIZIONI FIRENZE

De Statutis Society

- 1 -

Convegna

Comitato scientifico

ENRICO ANGIOLINI
De Statutis Society

MARIO ASCHERI
Università degli Studi Roma Tre

ENRICO BASSO
Università degli Studi di Torino

BEATRICE BORGHI
Università di Bologna

MARIALUISA BOTTAZZI
Centro Europeo di Ricerche Medievali –
CERM di Trieste

ROBERTA BRACCIA
Università di Genova

PAOLO CAMMAROSANO
Centro Europeo di Ricerche Medievali –
CERM di Trieste

ALESSANDRO DANI
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

ROLANDO DONDARINI
Università di Bologna

CARLA FROVA
Università degli Studi di Roma La Sapienza

LAURA GALOPPINI
Università di Pisa

FILIPPO GALLETTI
Università di Bologna

MARIA GRAZIA NICO OTTAVIANI
Università degli Studi di Perugia

SANDRO NOTARI
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

HANNES OBERMAIR
De Statutis Society

CLAUDIA STORTI
Università degli Studi di Milano

La Collana *Convegni* si propone come strumento di approfondimento e diffusione degli Atti dei Congressi della *De Statutis Society* tesi a promuovere lo studio storico e storico-giuridico delle fonti normative degli ordinamenti particolari, dal medioevo fino a tutto l'arco dei secoli della loro vigenza.

La libertà di decidere.

Da Cento a Cento 1993-2024:
trent'anni di studi sugli statuti

a cura di

Enrico Angiolini, Beatrice Borghi, Rolando Dondarini, Filippo Galletti

Convegno internazionale, Cento 30 maggio-1 giugno 2024



De Statutis Society

Società italiana per lo studio
e le edizioni delle fonti normative

Con il Patrocinio del



Con il contributo di



Comune di Cento
Assessorato
alla Cultura
Archivio storico
comunale



Deputazione
di Storia Patria
per le Marche



De Statutis Society

Società italiana per lo studio
e le edizioni delle fonti normative

Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a Mariateresa Alberti, Manuela Bolelli, Lorena Pirani, Vittorio Toffanetti per l'impegno, la generosità e la competenza con cui hanno contribuito alla realizzazione del convegno da cui ha avuto origine questo volume. La loro presenza attenta e il supporto, sia organizzativo che intellettuale, sono stati fondamentali per la riuscita dell'iniziativa e per la qualità del confronto che essa ha saputo generare. A loro va il nostro più sentito ringraziamento.

© Copyright 2025

Edifir-Edizioni Firenze

via de' Pucci, 4 - 50122 Firenze

www.edifir.it

Responsabile del progetto editoriale

Andrea Polverosi

Responsabile editoriale

Elena Mariotti

ISBN 978-88-9280-283-4

In copertina: Elaborazione grafica, a cura di Alex Rinaldi, della miniatura raffigurante un notaio in atto di scrivere su di una pergamena. Tratto dagli Statuti della Società dei notai, 1382, Archivio di Stato di Bologna.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, ConfArtigianato, CASA, CLAAI, ConfCommercio, ConfEsercenti il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale sopracitato potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

INDICE

<i>Saluti del sindaco di Cento</i> , Edoardo Accorsi.....»	9
<i>Prefazione</i> , Rolando Dondarini.....»	11
<i>Introduzione</i> , Giampiero Buonomo Direttore Biblioteca del Senato	» 15

Contributi

ROLANDO DONDARINI <i>La libertà di decidere. Comparazioni da trent'anni di studi statutari</i>	» 17
CLAUDIA STORTI <i>Il prisma statutario nella ricerca dell'ultimo trentennio</i>	» 31
MANUELA BOLELLI <i>Gli statuti medievali di Cento</i>»	47
LORENZO TANZINI <i>Gli statuti cittadini. Cronologie e tipologie</i>	» 65
ANNA ESPOSITO <i>Gli statuti di sodalizi confraternali (secoli XIV-XV)</i>	» 79
GIAN PAOLO G. SCHARF <i>Gli statuti rurali e dei centri minori</i>»	89
CARLA FROVA <i>Gli statuti di università e collegi studenteschi</i>»	101
FERDINANDO TREGGIARI <i>Legalità statutaria, pluralismo corporativo e unità del sistema (leggendo gli statuti trecenteschi della Mercanzia di Perugia)</i>	» 111
MAURA MORDINI <i>Ius proprium civitatis: un ritorno a Irnerio? Note minime sul rapporto tra i giuristi e lo statuto comunale</i>	» 123
ALESSIA LEGNANI ANNICHINI <i>Gli statuti delle Mercanzie</i>	» 137
MAURA FORTUNATI <i>Gli statuti marittimi e diritto commerciale</i>»	149
FEDERIGO BAMBI <i>Pescando a strascico nel lessico degli statuti</i>	» 163

ALESSANDRA BASSANI <i>Il giurista e lo statuto nel Tardo Medioevo: Nello Cetti da San Gimignano (1373-1430)</i>	» 173
RAFFAELLA BIANCHI RIVA <i>Lo scandalo nella legislazione statutaria tardomedievale fra tecnica giuridica e lessico politico</i>	» 185
BEATRICE BORGHI <i>La nobiltà della terra. L'esperienza delle Partecipanze Agrarie Emiliane (di Cento e Pieve di Cento)</i>	» 201
ROBERTA BRACCIA <i>Statuti civili genovesi di età moderna in una prospettiva di genere</i>	» 219
ALFIO CORTONESI <i>Statuti e storia agraria: una nota storiografica</i>	» 231
ALESSANDRO DANI <i>Statuti comunali e cura dell'ambiente. Spunti dai territori pontifici e toscani tra XIII e XIV secolo</i>	» 239
MIRIAM DAVIDE <i>Il credito negli Statuti medievali italiani</i>	» 255
TIZIANA FERRERI <i>La disciplina del 'danno dato' in alcuni statuti delle comunità dell'Alto Lazio: brevi note</i>	» 273
FILIPPO GALLETTI <i>Disciplinamento della notte negli statuti emiliano-romagnoli tra XIII e XV secolo</i>	» 287
MARIA GRAZIA NICO OTTAVIANI <i>La legislazione suntuaria</i>	» 299
SANDRO NOTARI <i>Statuti e consuetudini locali. Il caso del diritto municipale romano</i>	» 307
MARIALUISA BOTTAZZI, PAOLO CAMMAROSANO, PAOLA SALTINI, EMANUELA TABIADON <i>Politiche sociali negli statuti del Patriarcato di Aquileia</i>	» 325
HANNES OBERMAIR <i>L'area alpina centrale. Alcuni cenni sul caso (sud-)tirolese e trentino</i>	» 341
CATERINA BONZO <i>Lo studio degli statuti piemontesi: un "cantiere" ancora aperto</i>	» 351
PAOLA GALETTI <i>Corporazioni di Arti e Mestieri: alcuni esempi per Bologna</i>	» 365

MICHELE PEPE <i>Fini assistenziali e regole del lavoro negli statuti professionali del Mezzogiorno italiano</i>	379
LAURA GALOPPINI <i>Gli statuti delle comunità mercantili lucchesi e fiorentine a Bruges nel tardo Medioevo</i>	395
ALESSANDRO SODDU <i>Brevi, Statuti e Cartas de logu nella Sardegna tardomedievale</i>	409
STEFANIA ZUCCHINI <i>Umbria pontificia: consuetudini e statuti cittadini nella costruzione dello Stato della Chiesa nel tredicesimo secolo</i>	423
FRANCESCA SIGISMONDI <i>Il Lazio pontificio. Bilancio e prospettive della ricerca sugli statuti</i>	439
FRANCESCO PIRANI <i>La Marca pontificia</i>	453
CONCETTA BIANCA <i>Le consuetudini e gli Statuti di Messina del 1498</i>	469
MATTEO MORO <i>«Hec sunt statuta [...] super pedagiis mercandiarum». Gli statuti dei dazi in area piemontese: riflessioni e nuove prospettive di ricerca</i>	477
FRANCESCO MASTROBERTI <i>Gli statuti delle “corporazioni” di arti e mestieri del Mezzogiorno: dalle opere di Follieri e di Migliaccio alla più recente storiografia</i>	491
GIOACCHINO GIAMMARIA <i>Il progetto dell'Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale per lo studio degli statuti del Cassinate</i>	517
ENRICO ANGIOLINI <i>Le repertorizzazioni statutarie</i>	529
DIDIER LETT <i>Bilan du programme «Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l'Italie communale et du Midi de la France (XII^e-XV^e siècle)»</i>	547
MIKE WIDENER <i>Italian Statuti: Views from a North American Curator</i>	559
<i>Postfazione, Rolando Dondarini</i>	577

Gli statuti marittimi e il diritto commerciale

MAURA FORTUNATI*

ABSTRACT

Lo studio analizza la formazione e l'evoluzione degli statuti marittimi e le loro peculiarità nel contesto della produzione statutaria medievale. Tali statuti, distinti da quelli comunali e corporativi, regolavano la navigazione e il commercio marittimo, trovando spesso origine in consuetudini locali e pratiche consolidate nel bacino mediterraneo. Pur avendo contribuito allo sviluppo di istituti giuridici innovativi essi non tracciano tuttavia una disciplina esaustiva del diritto marittimo, che viene in molti casi convogliato all'interno della normativa comunale che nella regolamentazione specifica degli aspetti strettamente commerciali si presenta come fonte integrativa ma anche, in alcuni casi, esclusiva della materia. A dare conto della realtà del mondo mercantile marittimo rimangono però soprattutto i documenti notarili, le polizze redatte dai sensali, le scritture private. Si tratta in tutti i casi di fonti che testimoniano la centralità del diritto marittimo nella costruzione dello *ius mercatorum*.

PAROLE CHIAVE: Statuti marittimi, Diritto commerciale, Consuetudini medievali, Navigazione e commercio, *Ius mercatorum*

The study analyses the formation and evolution of maritime statutes and their peculiarities in the context of medieval statutory production. These statutes, distinct from municipal and corporation ones, regulated navigation and maritime trade, often originating in local customs and consolidated practices in the Mediterranean basin. They contributed to the development of innovative legal institutions, but they did not outline an exhaustive discipline of maritime law, which in many cases was channeled into municipal legislation that in the specific regulation of strictly commercial aspects presented itself as an integrative source but also, in some cases, exclusive of the matter. However, the reality of the maritime mercantile world remains above all in notarial documents, policies drawn up by brokers, and private

* MAURA FORTUNATI, Università di Genova.

deeds. In all cases, these are sources that testify to the centrality of maritime law in the construction of the *ius mercatorum*.

KEYWORDS: Maritime statutes, Commercial law, Medieval customs, Commerce and sailing, *Ius mercatorum*

Gli statuti marittimi e la loro specificità

Come tutti sappiamo il panorama statutario è per sua natura frammentario, molteplice ed eterogeneo. Sotto la comune categoria statuti, intesi come testi normativi provenienti da soggetti dotati di *potestas statuendi*, rientrano infatti corpi giuridici che esprimono realtà assai diverse, molteplici come molteplici erano gli enti e gli ordinamenti (realtà feudali, cittadine, rurali, corporative) che caratterizzavano il panorama del mondo giuridico medievale.

La categoria statuti marittimi è ormai una categoria comunemente presente e utilizzata dalla storiografia giuridica italiana¹. Francesco Calasso li collocava a metà strada fra gli statuti comunali e quelli corporativi: redatti dagli organi legislativi cittadini ma con destinazione a una sola categoria di persone, i naviganti, e con una giurisdizione speciale in materia di navigazione².

Analogamente andrebbero anche definiti i rapporti con quegli statuti, complementari per certi versi ma distinti, che sono gli statuti portuali. Mi sembra infatti ancora valida l'affermazione che un'ottantina di anni fa faceva Riniero Zeno che «l'esistenza di una *consuetudo maris* generale e uniforme, alla quale fanno spesso riferimento gli statuti marittimi, non fu incompatibile con l'uso di riviera e con l'uso di porto»³, con quelle prescrizioni di polizia marittima o portuali che sono inevitabilmente maggiormente condizionate dalle singole specificità ed esigenze dei diversi contesti istituzionali rispetto alle figure contrattuali che, per i loro caratteri, sono “naturalmente” portate a svilupparsi se-

¹ A partire dalla storiografia più risalente di statuti marittimi parlano: PERTILE A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, II/II, Unione Tipografica - Editrice, Torino 1898, pp. 108-110; SALVIOLI G., *Storia del diritto italiano*, Unione Tipografica - Editrice, Torino 1930, pp. 643-647; SCHUPFER F., *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti, legge e scienze*, S. Lapi Tip. Edit., Città di Castello 1904, pp. 509-510; BESTA E., *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di DEL GIUDICE P., I/2, *Legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVI*, Hoepli, Milano 1925, pp. 664-675. Sul tema è tornato più recentemente CORTESE E., *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso Medioevo*, il Cigno Galileo Galilei, Roma 1995, pp. 299-304.

² CALASSO F., *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Giuffrè, Milano 1954, pp. 435-439.

³ ZENO R., *Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo*, Giuffrè, Milano 1946, p. 89.

condo modelli uniformi e comuni e a essere talora recepite in tale forma anche all'interno delle normative locali⁴.

Si tratta in ogni caso di una categoria oltremodo magmatica. Marco Tangheroni alcuni anni orsono rilevava come, quanto alle modalità di formazione, «solo alcuni testi, tra quelli normalmente catalogati come statuti marittimi hanno diritto a questo nome»⁵.

Sovente ci troviamo di fronte a testi formati in maniera complessa, con disposizioni di provenienza e natura anche molto diversa e di pressoché impossibile datazione, documenti per cui si potrebbe parlare non tanto di statuti, ossia di «testi che mostrano già di per sé quella autonomia di norme e una elaborazione tecnica» tipica di queste fonti quanto piuttosto di raccolte di consuetudini, spesso opera di compilatori privati⁶. Magari gli stessi notai che in ragione del loro ufficio ben conoscevano le norme abitualmente usate nei traffici marittimi.

La specificità degli statuti marittimi deriva, come è ovvio, dal fatto di disciplinare quanto sia legato al mare tanto sotto l'aspetto della navigazione che del commercio marittimo. Una regolamentazione autonoma, dunque, da quella che sovraintendeva ai rapporti negoziali terrestri, pur se destinata a essere temporaneamente spezzata dal processo di codificazione avviatosi agli albori dell'età contemporanea. Dal punto di vista della disciplina legislativa, infatti, a partire dagli inizi dell'Ottocento, il diritto marittimo soffrì per più di un secolo di una mancata indipendenza e specificità che, sotto l'aspetto scientifico e normativo, lo confuse sovente all'interno del diritto commerciale e mercantile. Seguendo le scelte napoleoniche e interrompendo una tradizione normativa che era stata consacrata dalle ordinanze di Luigi XIV, i codici ottocenteschi cri-

⁴ Si vedano al proposito le considerazioni di PIERGIOVANNI V., *Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione*, in *Castelsardo: novecento anni di storia*, a cura di MATTONE A., SODDU A., Carocci, Roma 2007 (Collana del Dipartimento di storia dell'Università degli studi di Sassari. Nuova serie, 32), pp. 351-358, ora in PIERGIOVANNI V., *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, II, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2012, pp. 1283-1292.

⁵ TANGHERONI M., *Normativa marittima pisana. Osservazioni e confronti*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di ROSSETTI G., GISEM-Liguori, Pisa-Napoli 2001 (Europa Mediterranea, Quaderni, 16), p. 163.

⁶ «Gli statuti marittimi mostrano già di per sé quell'autonomia di norme e una elaborazione che non si riscontra nelle consuetudini. Queste sono opera di privati compilatori e non è facile determinarne con certezza l'epoca, perché i testi sono pervenuti attraverso tarde redazioni, mentre per gli statuti la cosa è diversa, in quanto della maggior parte se ne conosce la data di approvazione, e offrono altresì una maggiore garanzia di indagine, rappresentando il lavoro di cernita degli usi e la loro elaborazione tecnica a opera dei consoli del mare». ZENO R., *Storia del diritto marittimo*, cit., pp. 118-119.

stallizzarono il diritto commerciale marittimo in norme rigide, non rispondenti ai suoi bisogni, e soprattutto lo frantumarono e inglobarono, almeno in parte, all'interno delle legislazioni disciplinanti il commercio terrestre.

Si trattò di una scelta poco felice, criticata già sul finire dell'Ottocento da parte della dottrina, e chiaramente antistorica, che tradiva la natura stessa del diritto marittimo⁷: quella di un diritto che affonda le proprie origini in un complesso di usi e consuetudini peculiari che le genti di mare erano andate formando nel corso di generazioni e che avevano dato vita a una disciplina spesso destinata a trascendere le specificità dei singoli ordinamenti e ad assumere carattere transnazionale.

È un "mare di consuetudini" quello dei secoli che vanno dal Medioevo all'età moderna.

Consuetudini, grande motore della realtà giuridica alto medievale, che spesso trovavano accoglienza o affiancavano le norme statutarie marittime. Si tratta, in entrambi i casi, di complessi normativi che si sviluppano, nel periodo medievale, con grande libertà rispetto agli schemi romanistici.

Le differenze riguardavano «non tanto le tecniche della navigazione e i soggetti in essa impegnati, quanto piuttosto gli aspetti della nuova contrattualità», (con contratti già esistenti che vengono però modificati o con la creazione di nuove forme contrattuali), del processo sommario, del credito⁸. Lo sviluppo del commercio e delle relazioni comportava, accanto all'importazione ed esportazione di merci, anche l'applicazione di regole sui negozi giuridici che i mercanti ponevano in essere. Le trasformazioni economico-sociali che contraddistinguono gli anni che segnano il passaggio dal mondo antico a quello medievale presupponevano l'adeguamento di sistemi e istituti antichi a una realtà profondamente diversa e l'intensificarsi delle relazioni commerciali nel Mediterraneo successive al Mille rendeva sempre più attuale e urgente il bisogno di

⁷ Sulle scelte normative e il dibattito da esse derivante FORTUNATI M., *Prime note sulle origini del processo di autonomia didattica e scientifica del diritto marittimo*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, a cura di BIANCHINI M., VIARENGO G., Giappichelli, Torino 1999, pp. 183-204 e in *Diritto privato 1998 IV Del rapporto successorio: aspetti*, CEDAM, Padova 1999, pp. 433-461; EAD. *Francesco Berlingieri e la prima scienza marittimistica genovese*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento*, Atti del Convegno (Genova, 8 aprile 2000), a cura di VARNIER G. B., Accademia ligure di scienze e lettere, Genova 2001, pp. 142-152; EAD. *Paolo Boselli e «Le droit maritime en Italie»*, in *Commerce et communications maritimes et terrestres dans les États de Savoie*, Actes du colloque international (Imperia, 9-10 janvier 2009), a cura di ORTOLANI M., VERNIER O., BOTTIN M., Nice, Serre, 2011, pp. 227-240.

⁸ PIERGIOVANNI V., *La storiografia del diritto marittimo*, in *La storiografia marittima in Italia e in Spagna in età moderna e contemporanea. Tendenze, orientamenti, linee evolutive*, a cura di DI VITTORIO A., BARCIELA LÓPEZ C., Cacussi, Bari 2001, p. 3, ora in PIERGIOVANNI V., *Norme, scienza e pratica giuridica*, cit., p. 1133.

una disciplina complessa che anche in campo marittimo il diritto romano non era sufficiente a fornire.

È in quei secoli che si va configurando la messa a punto di un complesso di istituti legati alla guerra di corsa, alla pirateria, ai naufragi, di procedure di risoluzione di controversie sorte in sedi lontane, di regole per la disciplina a bordo della nave, la determinazione dei poteri del capitano nei confronti dei marinai e per la definizione dei contratti che caratterizzeranno la vita dei commerci marittimi, primo fra tutti quello di assicurazione che proprio al mare legherà la sua nascita e il suo sviluppo nei secoli a venire.

Sono consuetudini in parte comuni a un intero bacino, in parte proprie di determinate aree geografiche, con convergenze normative evidenti in cui risulta però difficile determinare quanto, almeno per quel che riguarda gli ordinamenti più o meno contigui, sia dovuto a reciproca influenza o a mimetismo spontaneo. Queste consuetudini sorgono e si sviluppano per un'esigenza precisa: quella di assicurare l'applicazione di una normativa uniforme ai traffici che si svolgono in una determinata area geografica.

Tali consuetudini iniziano ben presto a essere messe localmente per iscritto; nello stesso periodo in cui cominciano a organizzarsi in testi scritti le norme cittadine e corporative, si materializzano altri corpi normativi specializzati, quali appunto il marittimo: dapprima per iniziativa privata, a opera di ignoti, forse scrivani di navi, o consoli del mare, notai del porto o giudici, che raccolgono per fini pratici questi usi, e successivamente in forma ufficiale. Nascono così quegli statuti marittimi che caratterizzano l'identità giuridica delle città di mare della nostra penisola: Venezia, Amalfi, Pisa, Genova, certo, ma anche altre città, come Bari, Ancona, Trani e così via, che rivendicano il proprio dominio esclusivo su uno specchio di mare e raccolgono la disciplina legata alla navigazione, talvolta con componente prevalentemente privatistica, talvolta pubblicistica, talvolta mista, all'interno di raccolte normative che rappresentano il serbatoio ideale per la costruzione di quello che diverrà il diritto marittimo comune del Mediterraneo, il libro del Consolato del mare⁹.

⁹ Tradotto in più lingue, il *Consolato* divenne, a partire dal Quattrocento, un imprescindibile riferimento normativo del diritto marittimo europeo. Sul *Consolato del mare*, oltre alla nota opera di VALLS I TABERNER F., *Consolat de Mar*, 3 voll., Barcino, Barcelona 1930, si vedano: PELAEZ M. J., *El libre del Consolat de mar y el derecho marítimo catalán. Estado de la cuestión*, in ID., *Historia del derecho de la navegación I.: Trabajos de teoría e historia de derecho marítimo y de derecho aeronáuticos*, Catedra de historia del derecho y de las instituciones, Barcelona 1994, pp. 81-107, con ricca bibliografia; IGLESIAS FERREIRÓS A., *Il Libro del Consolato del Mare*, «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 6 (1995), pp. 81-125 e *Il Libro del Consolato del Mare. Appendice*, *Ibidem*, 7 (1996), pp. 307-369; CORRIERI S., *Il Consolato del mare. La tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo attraverso un'edizione italiana del 1584 del testo*

Non è certo questa la sede per definire e ricercare datazioni, elementi comuni, reciproche influenze e apporti, derivazioni dalla legge pseudo-Rodia o da altre normative, già oggetto di studio in passato, né è mio intento dare risposte o soluzioni a problemi ancora aperti, quali quello dell'incidenza di tali normative sulla effettiva pratica marittima.

Mi limiterò semplicemente a individuare alcuni temi che potrebbero rappresentare uno spunto per ulteriori ricerche.

I modi di formazione

Parlando di statuti marittimi il primo quesito che si pone è quello di individuare i modi di formazione e definire l'ambito di operatività delle norme in essi contenute.

Difficile parlare al proposito, come si è fatto in passato, di prodotti delle corporazioni di marinai e, quindi, di statuti che rientrino in qualche maniera all'interno del più vasto fenomeno corporativo. A Pisa, per esempio, come è noto, l'associazione che riuniva quanti fossero coinvolti in attività marittime, l'*Ordo maris*, si presentava come un'associazione giurata tra mercanti di mare e armatori, partecipava attivamente alla gestione del potere pubblico e aveva un fortissimo legame istituzionale con il Comune pisano (i consoli del mare, per esempio, nella prima metà del Duecento erano pagati dal podestà o dai consoli del comune)¹⁰.

Assai più opportuno convenire con quanto già rilevato da Vito Piergiovanni che, richiamando l'impostazione di Enrico Besta che riteneva esagerata l'importanza da altri storici del diritto attribuita alle corporazioni marinairesche nel processo di formazione degli statuti marittimi, pur non negandone la necessaria influenza, ritiene si tratti di norme che furono in buona parte opera di comuni che vollero conservare le consuetudini che avevano loro garantito forza economica e politica, consacrando per iscritto, o aggiungendovi alcune norme complementari¹¹.

originale catalano del 1484, Associazione nazionale del Consolato del mare, Roma 2005; PIERGIOVANNI V., *La spiegazione del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 36/1 (2006), pp. 15-27, ora in PIERGIOVANNI V., *Norme, scienza e pratica giuridica*, cit., pp. 1257-1271.

¹⁰ TREVISAN R., *Per la storia dell'Ordo Maris di Pisa intorno alla metà del Duecento: il Registro "Comune A 46"*, in *Pisa e la Toscana occidentale nel medioevo. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni*, 1, Gisem - Ets editrice, Pisa 1991, pp. 329 e segg.

¹¹ Sulla questione si erano confrontati, in passato, su posizioni diverse i già ricordati Pertile, Sal-

In alcuni casi ci troviamo di fronte a testi redatti soprattutto per fini pratici da quegli organismi – tribunali o autorità amministrative e giudiziarie –, che si trovavano a dover definire controversie in ambito marittimo. Pensiamo alla cosiddetta *Tabula amalphytana* la cui la sezione in latino, molto più antica dell'altra, si deve secondo alcuni ai Consoli del mare di Amalfi o al *protontinus*, viceammiraglio del regno normanno di Sicilia, cui Ruggero II affidò la marineria del Ducato¹².

Ancona, dove già dalla metà dal Trecento il legato pontificio, cardinale Egidio Albornoz – che aveva riportato la città sotto lo Stato della Chiesa – aveva concesso il privilegio di istituire il “Consolato del mare”, magistratura composta da tre nobili *cives*, preposta alla soluzione delle controversie di natura mercantile, si vide riconosciuta da Gregorio XI, nel 1377, la facoltà di raccogliere nei cosiddetti *Statuti* o *Capitoli del mare* consuetudini marinare e precetti vari diretti a disciplinare il commercio marittimo, le attività del porto e della sua darzensa (*Terzenale* o *Arsenale*), della Dogana e degli uomini che vi operavano¹³.

violi, Schupfer, Besta. Cfr. PIERGIOVANNI V., *Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti*, in *Per Marco Tangheroni. Studi su Pisa e sul Mediterraneo medievale offerti dai suoi ultimi allievi*, a cura di IANNELLA C., ETS, Pisa 2005, pp. 607-620 e in *Ricchezza dal mare. Ricchezza dal mare. Secc. XIII-XVIII*, Atti della Trentasettesima Settimana di Studi (1-15 aprile 2005) dell'Istituto Internazionale di Storia economica F. Datini di Prato, a cura di CAVACIOCCHI S., Le Monnier, Firenze 2006, pp. 1155-1167, ora anche in PIERGIOVANNI V., *Norme, scienza e pratica giuridica*, cit., pp. 1231-1244 (in particolare p. 1241).

¹² *I Capitula et Ordinationes curiae maritimae nobilis civitatis Amalphe*, più comunemente noti come *Tabula Prothontina* o *Tabula de Amalpha*, che contengono in 66 capitoli «massime giurisprudenziali e consuetudinarie» riguardanti tutto ciò che poteva interessare la navigazione si presentano come una raccolta sedimentatesi intorno a un nucleo originario più antico e divennero di fatto il “diritto comune” del mare utilizzato dai giudici del Regno fin dall'epoca normanna. Sulla *Tabula* oltre all'edizione critica curata da GIUFFRÈ V. et al., *Tabula de Amalpha*, Di Mauro, Napoli 1965, si veda da ultimo MIGNONE A., *Nuovi studi sulla Tabula de Amalpha*, Edizioni Il Frangente, Verona 2016.

¹³ Si tratta di «una collazione di consuetudini marinare e di precetti vari rubricanti una serie di competenze e regolamenti. Si elencavano perciò i poteri del capitano del porto, gli obblighi e le responsabilità di nocchieri, proprietari di navi, mercanti naviganti e merci trasportate, con le quote (carati) spettanti ai parzenevoli (soci), e ancora il soldo dei marinai o i compiti di altri personaggi che dovevano essere presenti su ogni nave dorica (per esempio lo scrivano di bordo). Precise indicazioni si davano inoltre sul nolo dei navigli, lo stivaggio delle merci, i corredi e gli armamenti da imbarcare, sino a comprendere per i pellegrini diretti in Terrasanta la facoltà di far redigere in mare le proprie volontà testamentarie». *L'Archivio del Comune di Ancona. Antico regime. Inventario*, 1, a cura di GIACOMINI C. (Archivio di Stato di Ancona), Angelo Livi, Fermo 2021 pp. XXVI-XXVII. Sugli statuti oltre a CIAVARINI C., *Statuti anconitani del mare, del terzenale e della dogana e patti con diverse nazioni*, (Fonti per la storia delle Marche, Deputazione marchigiana di storia patria), vol. I, A. Gustavo Morelli Tipografo - Editore, Ancona 1896, p. 7, si vedano i più recenti contributi di ANSELMI S., *Disciplina e salari dei marittimi nel basso medioevo: gli Statuti del mare di Ancona (secoli XIV- XV)* «Quaderni Storici», vol. 15, no. 45 (3), 1980, pp. 1062-1078; BIONDI M. V., *Ancona e il suo mare: norme, patti e usi di navigazione nei secoli XIV e XV*, voll. 2, Tecnostampa, Recanati (MC) 1998, *passim*.

In altri casi la redazione scritta di consuetudini è disposta dalla autorità pubblica che confezionava corpi di leggi speciali che assumevano efficacia al pari di quelli comunali. È quanto accade a Venezia quando a metà Duecento Ranieri Zeno ordinò la redazione di un testo che, come si legge nel prologo, raccogliesse «vecchi statuti riformati e statuti redatti ex novo» e desse coordinazione, precisazione modificativa o maggior specificazione alle norme scritte in vigore, fornisse di sanzione consuetudini recenti, regolasse casi nuovi¹⁴. Le *Additiones* successive (*Additiones et correctiones super statutis navium et navigantium*) avrebbero però trovato posto in calce al sesto libro degli statuti civili del Dandolo¹⁵.

I rapporti con gli statuti cittadini e le norme commerciali marittime

Occorre infatti tener presente come il diritto del mare non sempre trovi una disciplina autonoma od esaustiva nelle redazioni degli statuti o delle consuetudini marittime ma spesso venga convogliato all'interno della normativa comunale.

È naturalmente impossibile ricostruire le differenti situazioni ma, parlando di una realtà a me più vicina, quella dell'ambiente ligure, a Genova parte del-

¹⁴ ZORDAN G., *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Clueb, Padova 1980, p. 163. Come è noto una prima stesura di disposizioni in campo marittimo, specie in materia di polizia navale, si deve al doge Pietro Ziani che tra il 1227 e il 1229 ordinò la compilazione di alcuni testi brevi (gli *Ordinamenta super saornatione, caricatione et stivatione navium* – l'unico che rivesta i caratteri formali dello statuto –, il *Capitulare navium* e il *Decreto sulla misura delle navi*). A essi seguirono i capitoli di Jacopo Tiepolo pubblicati nel 1229 che riprendevano la materia trattata dagli *Ordinamenta* dello Ziani integrandola con norme derivanti in gran parte da precedenti usi nautici. Gli statuti marittimi veneziani sono riportati in *Gli statuti marittimi veneziani fino al 1255*, a cura di PREDELLI M., SACERDOTI A., Tip. Visentini, Venezia 1903. Gli studi giuridici veneziani sono impossibili da ricordare per esteso; per una bibliografia ragionata prezioso è il volume di ZORDAN G., GASPARINI S., *Repertorio di storiografia veneziana: testi e studi*, Il Poligrafo, Padova 1998. Per lo specifico settore marittimo oltre ai sempre validi BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale nell'Adriatico*, Mariotti, Pisa 1921 e ZENO R., *Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo*, cit., si possono ricordare LEICHT P. S., *L'elaborazione del Codice della veneta marina mercantile*, in *Studi di storia e diritto in memoria di Guido Bonolis*, 1, Giuffrè, Milano 1942, pp. 79-87 e in Id., *Scritti vari di storia del diritto italiano*, 2/1, Giuffrè, Milano 1948, pp. 274-280; CASSANDRO G., *La formazione del diritto marittimo veneziano*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, ESI, Napoli 1974, pp. 319-353; ZORDAN G., *L'ordinamento giuridico veneziano*, cit., pp. 167-265; Id., *Il Codice per la Veneta Mercantile Marina*, 1, *Quarant'anni di elaborazione al tramonto della Repubblica*, Cedam, Padova 1981 e *Il Codice per la Veneta Mercantile Marina*, 2, *Gli anni della vigenza e il tempo della memoria*, Cedam, Padova 1987; Id., *Le leggi del mare*, in *Storia di Venezia*, XII, *Il mare*, a cura di TENENTI A., TUCCI U., Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1981, pp. 621-662.

¹⁵ *Additiones et correctiones super statutis navium et navigantium*.

la materia è ricompresa nelle pagine del *Liber Gazariae*, il complesso delle norme emanate dalla magistratura straordinaria dell'*Officium Gazarie*, che era stato creato nel 1313 con il compito di legiferare e mantenere il controllo giudiziario sulla navigazione per l'Oriente e il mar Nero, il Mediterraneo occidentale e l'Atlantico e di provvedere all'organizzazione degli insediamenti commerciali in Crimea¹⁶. Ma altre disposizioni "marittime" sono ricomprese negli statuti civili o criminali, a partire dai più antichi statuti di Pera contenenti diverse norme dedicate alla commenda, ai regolamenti di avaria, all'arruolamento dei marinai, e altro ancora¹⁷. E ancora nelle leggi civili del 1413, scomparse le norme sulle avarie e l'arruolamento dei marinai ormai passate alla competenza dell'Ufficio di Gazaria e la corsa marittima riservata agli statuti criminali, sono invece disciplinati unitariamente i contratti di commenda, di società e il mutuo¹⁸.

In altri comuni, come Savona od Albenga e comunque in buona parte della zona costiera genovese, una legislazione statutaria marittima è addirittura del tutto assente. L'inesistenza può imputarsi alla mancanza di una corporazione della gente di mare dovuta, come rilevato in passato da Alessandro Lattes, a diverse cause: dalle scarse occasioni di incontri frequenti alla grande eteroge-

¹⁶ L'edizione del *Liber* si trova in *Monumenta Historiae Patriae. Leges municipales. Imposicio Officii Gazarie*, Regio typographo, Torino 1838, coll. 377-417. Il *Liber Gazarie (Imposicio Officii Gazarie)*, diviso in due parti, raccoglie provvedimenti emanati tra il 1316 e il 1344. Sull'*Officium* e il testo normativo: BALARD M., *La Romanie genoise (XII - début du XV siècle)*, I («Atti della Società Ligure di Storia Patria», nuova serie, vol. XVIII, fasc. D), Società Ligure di Storia Patria, Genova 1978, pp. 477-478; FORCHERI G., *Navi e navigazione a Genova nel Trecento. Il Liber Gazarie*, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Genova 1974; PIERGIOVANNI V., *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Ecig, Genova 1983, pp. 85-90; MACCIONI E., *I tribunali mercantili nei comuni italiani. Giustizia, politica, economia (secoli XII - XV)*, Viella, Roma 2024, pp. 40-54.

¹⁷ Gli statuti genovesi del XIII secolo, comunemente conosciuti come Statuti di Pera (dal nome della colonia genovese situata davanti a Costantinopoli) sono stati editi per la prima volta da PROMIS V., *Statuti della colonia genovese di Pera*, «Miscellanea di Storia Italiana», XI (1870), pp. 513-780. Si veda al proposito PIERGIOVANNI V., *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Ecig, Genova 1980, pp. 27-84. La disciplina della materia mercantile è contenuta nel V libro in 28 capitoli dedicati per la maggior parte ai contratti di commenda, società e mutuo. «Un paio di norme concernono poi i regolamenti di avaria, per merci in coperta o sottocoperta; una riguarda invece l'ipotesi di naufragio e un'altra il getto. Solo tre norme si occupano della gente di mare: la prima attiene all'arruolamento dei marinai, la seconda alla soluzione delle vertenze legate ai rapporti con i *patroni* e un'ultima regolamenta la delicata funzione degli scrivani». PIERGIOVANNI V., *Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo in Genova, Venezia, il Levante nei secoli 12.-14.* Atti del convegno internazionale di studi (Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000), Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, 2001, Venezia pp. 59-72, ora anche in PIERGIOVANNI V., *Norme, scienza e pratica giuridica*, cit., pp. 1117- 1142 (in particolare p. 1128).

¹⁸ VISDOMINI A. M. et al., *Statuta et decreta Communis Genuuae*, Bologna, n. p., 1498, capitoli dal 43 al 56. «Al fine di ribadire» secondo Piergiovanni «la presenza e competenza almeno concorrente della giurisdizione ordinaria rispetto a quella speciale». PIERGIOVANNI V., *Lezioni*, cit., p. 175.

neità per regioni di provenienza degli equipaggi e altro ancora¹⁹. Ma questo porta a far sì che le norme legate al mare e alla navigazione trovino spazio, in materia frammentaria, esclusivamente all'interno della legislazione cittadina.

Così negli statuti savonesi del 1345, i cosiddetti *Statuta antiquissima*, al capitolo 132 del I libro troviamo la procedura da osservarsi per risolvere ogni controversia che vedesse contrapposti marinai, patroni o mercanti (la cui competenza peraltro era riservata alla giustizia ordinaria nella figura del podestà o di un suo giudice ma che, in omaggio alle procedure mercantili, potevano delegarla a tre *boni homines* eletti dalle parti o dal magistrato stesso che giudicavano *summariè, sine strepitu et figura iudicii*, senza possibilità di appello)²⁰. E negli stessi statuti si trovano norme sui rapporti tra patroni e marinai, sulle funzioni dei "sabarbari", magistrati preposti alla vigilanza del porto, sulla comenda e colonna, sul contratto di noleggio²¹.

Analogo discorso può farsi per gli statuti più tardi e per aree differenti. Pensiamo – ma è solo un esempio – a Gaeta, dove gli statuti cinquecenteschi cittadini contengono diverse norme riguardanti il diritto marittimo²².

Come si vede ci troviamo in presenza di norme eterogenee al cui interno si trova anche la disciplina commerciale. Se vogliamo verificare l'influenza che le norme statutarie marittime hanno avuto nella formazione di quel complesso di regole che va sotto il nome di *ius mercatorum* dobbiamo necessariamente confrontarci anche con questo aspetto.

Il mare è certamente una vera e propria fucina di innovazioni: «il viaggio della nave non è un semplice fatto tecnico ma su di esso s'impernia tutta una serie di rapporti economici e giuridici fra le varie persone che vi partecipano»²³. La tipicità del commercio marittimo e le sue particolari esigenze, prima fra tutte quella di un corretto frazionamento dei danni e delle perdite di fronte a quel *risicum maris*, così connaturato al navigare, porta al nascere di contratti particolari che si sviluppano dalla consuetudine e per molto tempo senza al-

¹⁹ LATTES A., *Note di diritto commerciale e marittimo dagli statuti savonesi del Medio Evo* in *Savona nella storia e nell'arte. Scritti offerti a Paolo Boselli*, Tipografia Artigianelli, Genova 1928, pp. 321-361.

²⁰ «CXXXII. De questione terminanda inter marinarios et navigatores», in *Statuta antiquissima Savone (1345)*, a cura di BALLETO L., I, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera (IM) 1971.

²¹ *Statuta antiquissima*, libro I, rub. CLXXXVI, «De iure exhibendo patronis et marinariis»; libro VII, rub. XII, «De accomendatione, societate et mutuo qui steterint per annos decem»; rub. LXXVIII, «De duobus sabarbariis et uno scriba habendis»; rub. CXXXIII, «De mercimoniis columpne et acomendatariorum dividendis», ma riferimenti alla materia si trovano anche in altre rubriche.

²² *Statuta et privilegia et consuetudines Civitatis Caietae*, Cancer, Napoli 1552-1554 (ed. anast., La Poligrafica, Gaeta (LT) 1986).

²³ ZENO R., *Storia del diritto marittimo italiano*, cit., p. 259.

cun apporto da parte dei giuristi: l'assicurazione, innanzitutto, ma anche nuovi strumenti finanziari e le prime forme societarie.

Le norme presenti nelle redazioni di consuetudini o statuti del mare riguardavano tuttavia prevalentemente disposizioni che disciplinavano la nave, la sua proprietà, lo *status* giuridico e i diritti e doveri dell'equipaggio, il noleggio, il naufragio, le polizze di carico, i regolamenti di avaria...

Questo non significa necessariamente che fossero del tutto assenti disposizioni di natura commerciale e che queste norme non abbiano avuto grande influenza sullo sviluppo del diritto mercantile. Perché se è vera, come abbiamo detto, l'opportunità di tenere separati i due blocchi normativi, altrettanto vero è che molti istituti che sono nati in ambito marittimo per far fronte alle specifiche esigenze della navigazione, hanno successivamente esteso la loro portata anche al commercio terrestre. Così come altrettanto vero è che le peculiarità del mare hanno favorito la conservazione di talune forme contrattuali meno "avanzate".

Pensiamo alle prime forme di finanziamento e ripartizione dei rischi, quali il contratto di colonna che ha una lunghissima durata e trova una prima compiuta disciplina nella *Tabula de Amalpha*: un contratto spesso redatto direttamente a bordo, dallo scrivano, che si concludeva tra il proprietario della nave, il capitano, i marinai e i mercanti che fornivano i capitali in merci o valuta. Si creava quindi una società unicamente ed esclusivamente tra gli uomini di una nave e per un solo viaggio, al termine del quale ciascuno avrebbe avuto una remunerazione (od una eventuale perdita) proporzionale al valore del proprio apporto, di capitale o risorse umane²⁴.

Od ancora a quello di conserva «mediante il quale una nave contraeva società con un'altra in occasione di uno stesso viaggio, accomunando negli stessi rischi di mare gli utili e i danni e dividendoli in entrambi i casi secondo i patti del contratto»²⁵.

²⁴ GIUFFRÈ V., *Tabula de Amalpha*, cit. Il contratto di colonna è presente anche altrove. Il genovese Carlo Targa, nelle sue *Ponderationi sopra la contrattazione marittima* lo definiva «una società particolare quale si fa dal patrone di alcun ordinario vascello in mare e suoi marinari con uno o più mercadanti in terra, nel quale il detto Patrono pone il vascello e suoi accessori, i marinai espongono l'opera, la fatica e industria loro e i mercadanti vi pongono i denari o effetti del capitale apprezzati per trasportarsi da detto Patrone col suo vascello se sono effetti a esitare, e il ricavato, come ancora se si fossero esposti contanti, impiegarli in merci a utile, danno e risico comune, da riportarsi dove sono i medesimi mercadanti e ripartire l'utile a parti, secondo i loro accordi». C. TARGA, *Ponderationi sopra la contrattazione marittima*, Antonio Maria Scionico, Genova 1692, cap. XXXVI, p. 159. Per l'inquadramento del contratto, oltre alla voce: CHIAUDANO M., *Colonna (contratto di)*, in *Nuovissimo Digesto italiano*, III, UTET, Torino 1959, pp. 541-543, si veda ZENO R., *Storia del diritto marittimo*, cit., pp. 354-362.

²⁵ *Ibidem*, p. 131.

Pensiamo alla forma societaria che prende il nome di commenda o, per quel che riguarda il bacino adriatico, colleganza prevista piuttosto dettagliatamente negli statuti veneziani²⁶.

La legislazione marittima però appare piuttosto carente quando si parli del prestito marittimo, nelle sue varie forme, o se guardiamo alla materia delle assicurazioni.

Appare fin da subito evidente come questi contratti fossero affidati in prevalenza alla disciplina degli usi e della consuetudine; qualora fossero fatti richiamati a livello statutario, questi trovavano maggiore spazio all'interno del diritto civile, quindi nei regolamenti e negli statuti cittadini e non in quelli marittimi. È, per fare solo qualche esempio, il caso di Venezia, con l'ordinanza emanata il 2 luglio del 1468 dal Gran Consiglio, che si riferisce peraltro solo alla procedura da seguirsi per le controversie in materia assicurativa²⁷, o quanto accade ad Albenga dove un capitolo *De assecurationibus fiendis* è presente nello statuto del 1519²⁸.

La normativa che disciplina questi istituti è comunque piuttosto tarda così come tarde sono le opere dottrinali che se ne occupano tentando di darne un inquadramento scientifico. Nella regolamentazione normativa poteva certo rilevare, soprattutto per i secoli medievali, la censura che da sempre la Chiesa aveva fatto pesare su ogni tipo di prestito a interesse, ma l'impressione che se ne ricava è che, in ogni caso, ci troviamo di fronte a una normativa che fa fatica

²⁶ Sulla commenda PRYOR J. H., *Mediterranean Commerce in the Middle Ages: a Voyages under Contract of Commenda*, «Viator. Medieval and Renaissance Studies», 14 (1983), pp. 133-194, anche in Id., *Commerce, Shipping and Naval Warfare in the Medieval Mediterranean*, Variorum, Londra 1987; Id., *The origins of the commenda contract*, «Speculum», LII/1 (1977), pp. 5-37; UDOVITCH A., *At the origins of the western commenda: Islam, Israel, Byzantium?*, «Speculum», XXXVII/2 (1962), pp. 198-207; G. ASTUTI, *Origini e svolgimento storico della commenda fino al sec. XIII*, Lattes, Torino 1933 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, III); Id., *Ancora su le origini e la natura giuridica del contratto di commenda marittima*, Atti del Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medioevale (Amalfi, Luglio-ottobre, 1934), a cura di SENIGALLIA L. A., Associazione Italiana di Diritto Marittimo. Comitato Regionale di Napoli, Napoli 1934, pp. 1-28, anche in Id., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, a cura di DIURNI G., III, ESI, Napoli 1984 (Ius nostrum, ser. 2a, 1), pp. 1347-1371; voce: BENEDETTO M. A., *Commenda (contratto di)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, III, cit., pp. 607-613; *Società (diritto intermedio)*, a cura di PECORELLA C., in *Enciclopedia del diritto*, XLII, Giuffrè, Milano 1990, pp. 860-865. MIGNONE G., *Commenda e società: riflessioni d'oggi su un antico tema*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXIX (1996), pp. 155-204. Sulla colleganza ASTUTI G., *Note sulla collegantia veneta*, in *Studi di storia del diritto in onore di Arrigo Solmi*, I, Giuffrè, Milano 1941, pp. 399-467, anche in Id., *Tradizione romanistica*, cit., pp. 1375-1435.

²⁷ PARDESSUS J. M., *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII^e siècle*, V, Imprimerie Royale, Paris 1839, pp. 65-67.

²⁸ *Statuta seu municipalia iura inclite civitatis Albingane optime castigata*, Per Franciscum Sylvam, Asti 1519, ff. XCVIIv-XCVIIIr.

a dare spazio a quelle forme contrattuali che la consuetudine mercantile aveva già ampiamente e con decisione imposto. Così come significativo nelle opere dottrinali, e penso in particolare al *Tractatus de Assecurationibus* di Benvenuto Stracca, è il ricorso esemplificativo ai documenti della prassi²⁹. Sembra così confermato quanto già rilevato alcuni anni or sono da Vito Piergiovanni quando notava il permanere nella pratica e nella mentalità comune di un dualismo tra legge e consuetudine³⁰.

A dare conto della realtà del mondo mercantile marittimo sono soprattutto i documenti notarili, le polizze redatte dai sensali, le scritture private.

Con questo possiamo concludere tornando all'inizio del nostro discorso sui caratteri degli statuti marittimi, ricordando Giovanni Cassandro che, parlando degli statuti veneziani preferiva definirli statuti delle navi e dei naviganti piuttosto che statuti marittimi perché essi «non segnano l'inizio del diritto veneziano della navigazione [...] non contengono codesto diritto tutto intero, né nella sua vivente realtà storica»³¹.

²⁹ Composto nel 1569, come “naturale” prosecuzione del trattato *De mercatura* è in larga parte incentrato sulla spiegazione di una polizza assicurativa in uso ad Ancona, modello da cui ricavare esempi o suggerimenti o a cui ispirarsi per proporre nuove regole. Sullo Stracca e la sua opera si veda da ultimo *De mercatura seu mercatore tractatus. Riproduzione della prima edizione (1553)* a cura di CIAN M., Giappichelli, Torino 2023, e la bibliografia ivi citata.

³⁰ PIERGIOVANNI V., *Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani*, cit., p. 61 ora in PIERGIOVANNI V., *Norme, scienza e pratica giuridica*, cit., p. 1127.

³¹ CASSANDRO G., *La formazione del diritto marittimo veneziano* in *Saggi di storia del diritto commerciale*, ESI, Napoli 1974, pp. 319-353, alle pp. 321-322.